

Codice A1413C

D.D. 26 marzo 2020, n. 288

Approvazione schema di convenzione per la cessione programmata di emocomponenti tra la Regione Piemonte e la Regione Lazio, attraverso la Struttura delegata Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, ai fini della compensazione interregionale ai sensi dell'Accordo S-R Rep. Atti n. 226 del 13 dicembre 2018.



ATTO N. DD-A14 288

DEL 26/03/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400A - SANITA' E WELFARE

A1413C - Programmazione dei servizi sanitari e socio-sanitari

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione per la cessione programmata di emocomponenti tra la Regione Piemonte e la Regione Lazio, attraverso la Struttura delegata Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, ai fini della compensazione interregionale ai sensi dell'Accordo S-R Rep. Atti n. 226 del 13 dicembre 2018.

La Legge 21 ottobre 2005, N. 219 recante “Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati”, ricomprende nell’ambito dei Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria l’attività di produzione, volta a garantire la costante disponibilità del sangue e dei suoi prodotti, nonché il raggiungimento dell’obiettivo dell’autosufficienza regionale e nazionale, anche attraverso l’interscambio tra regioni, con il coordinamento del Centro Nazionale Sangue (CNS).

La stessa normativa, inoltre, prevede che venga promossa l’individuazione da parte delle regioni, in base alla propria programmazione, delle strutture e degli strumenti necessari per garantire un coordinamento intraregionale ed interregionale delle attività trasfusionali, dei flussi di scambio e di compensazione.

Con l’Accordo S-R rep. Atti n. 206/CSR del 13 ottobre 2011, recepito dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 28-4184 del 23/07/2012, sono state definite le caratteristiche e funzioni delle Strutture Regionali di Coordinamento (SRC) per le attività trasfusionali. Lo stesso, al punto 6.2 dell’allegato A, prevede che la SRC espletati, tra le funzioni di coordinamento regionale, anche l’attività di compensazione intraregionale ed extraregionale, compresa la stipula delle relative convenzioni.

L’Accordo S-R Rep Atti n. 226/CSR del 13 dicembre 2018, recepito dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 15-545 del 22/11/2019, approva lo “Schema tipo di convenzione per la cessione del

sangue e l'acquisizione programmata di emocomponenti ai fini della compensazione interregionale.”.

Visti i seguenti atti sanciti in sede di Conferenza Stato-Regioni:

- l'Accordo S-R rep. Atti n. 242/CSR del 16 dicembre 2010 recante “I requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e sul modello per le visite di verifica”, recepito con D.G.R. n. 33-1969 del 29/04/2011;

- l'Accordo S-R rep. Atti n. 149/CSR del 25 luglio 2012, recante “Linee guida per l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti”, recepito con D.G.R. n. 46-5884 del 3/06/2013;;

- l'Accordo S-R rep. Atti n. 168/CSR del 20 ottobre 2015, concernente “Indicazioni in merito al prezzo sanitario di cessione tra aziende sanitarie e tra Regioni e Province Autonome, delle unità di sangue, dei suoi componenti e dei farmaci plasmaderivati prodotti in convenzione, nonché azioni di incentivazione dell'interscambio tra le aziende sanitarie all'interno della regione e tra le regioni”, recepito con D.G.R. n. 63-3801 del 4/08/2016.;

- l'Accordo S-R Rep. Atti n. 15/CSR del 2 febbraio 2017, in materia di compensazione della mobilità sanitaria interregionale anni 2014, 2015, 2016, di cui all'articolo 9, comma 2, dell'Intesa n. 82/CSR del 10 luglio 2014, concenente il nuovo Patto per la salute per gli anni 2014-2016.

Considerato che:

- ogni attività di compensazione avviene sulla base delle tariffe previste dalla normativa vigente e stabilite dal summenzionato Accordo S-R rep. Atti n. 168/CSR del 20 ottobre 2015;
- storicamente la Regione Piemonte, oltre a raggiungere l'autosufficienza interna, compensa, in accordo con il Centro Nazionale Sangue, altre regioni italiane che presentano situazioni di carenza strutturale di emazie;
- in data 19/02/2020 la Fondazione Policlinico Universitario Gemelli IRCCS di Roma, Struttura delegata dalla Regione Lazio, ha inviato via e-mail alla SRC lo schema di convenzione per l'acquisizione programmata di emocomponenti, redatto sulla base dell'Allegato all'Accordo S-R Rep. Atti n. 226/CSR del 13 dicembre 2018 e corredato dall'allegato tecnico (Appendice 1), che si intende approvare ed allegare alla presente a farne parte integrante e sostanziale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219;
- Visti i DD. Lgs. n. 207 e 208 del 9 novembre 2007;
- Visto il D. Lgs. n. 261 del 20.12.2007;

- Visto il D.M. 21.12.2007;
- Visto il D.M. 2.11.2015;
- Vista la D.G.R. n. 5-5900 del 21 maggio 2007;

determina

Di approvare lo schema di convenzione per l'acquisizione programmata di emocomponenti, corredato dall'allegato tecnico (Appendice 1), inviato dalla Fondazione Policlinico Universitario Gemelli IRCCS di Roma, Struttura delegata dalla Regione Lazio, che si allega alla presente a farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1).

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1413C - Programmazione dei servizi sanitari e socio-sanitari)
Firmato digitalmente da Franco Ripa
Allegato

SCHEMA DI CONVENZIONE

PER LA CESSIONE E ACQUISIZIONE PROGRAMMATA DI EMOCOMPONENTI AI FINI DELLA COMPENSAZIONE INTERREGIONALE

La Regione Piemonte, di seguito nominata Regione cedente, avente sede Legale in Torino, Piazza Castello n. 165, codice fiscale 80087670016 e partita I.V.A.02843860012, nella persona del Dirigente del Settore Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio Sanitari della Direzione Sanità e Welfare e Responsabile della Struttura Regionale di Coordinamento per le attività trasfusionali (SRC), dr. Franco Ripa

E

la Regione Lazio, attraverso la Struttura delegata Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, di seguito denominata Struttura ricevente, avente sede Legale in Roma, Largo F. Vito n. 1, codice fiscale e partita I.V.A. 13109681000, nella persona del Direttore Generale, Prof. Marco Elefanti, acquisito, in data 27 novembre 2019, il parere favorevole vincolante del Responsabile della Struttura Regionale di Coordinamento per le attività trasfusionali (SRC).

Premessa:

- Vista la Legge 21 ottobre 2005, n. 219 recante “Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati”, ed in particolare l’articolo 5, comma 1, lettera a), punto 6, l’articolo 6, comma 1, lettera c), l’articolo 11, commi 1 e 4, l’articolo 12, comma 4, lettera c);
- Visto il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 207, recante “Attuazione della direttiva 2005/61/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi”;
- Visto il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 208, recante “Attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali”;
- Visto il decreto legislativo del 20 dicembre 2007, n. 261, recante “Revisione del decreto legislativo 19/08/2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti”;
- Visto il decreto del Ministro della salute del 21 dicembre 2007, recante “Istituzione del sistema informativo dei servizi trasfusionali (SISTRA)”;
- Visto l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi

trasfusionali e delle unità di raccolta e sul modello per le visite di verifica, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 16 dicembre 2010 (Rep. Atti n. 242/CSR);

- Visto l'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento relativo a "Caratteristiche e funzioni delle Strutture regionali di coordinamento (SRC) per le attività trasfusionali", sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 13 ottobre 2011 (Rep. Atti n. 206/CSR), che prevede che la Struttura regionale di coordinamento per le attività trasfusionali espleti, tra le funzioni di coordinamento regionale, anche l'attività di compensazione intra ed extraregionale compresa la stipula delle relative convenzioni;
- Visto l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: "Linee guida per l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti", sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 25 luglio 2012 (Rep. atti n. 149/CSR);
- Visto l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente "Indicazioni in merito al prezzo unitario di cessione, tra aziende sanitarie e tra Regioni e Province autonome, delle unità di sangue, dei suoi componenti e dei farmaci plasmaderivati prodotti in convenzione, nonché azioni di incentivazione dell'interscambio tra le aziende sanitarie all'interno della Regione e tra le Regioni" sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 20 ottobre 2015 (Rep. Atti n. 168/CSR); in attuazione degli articoli 12, comma 4 e 14, comma 3 della legge 21 ottobre 2005, n. 219;
- Visto il decreto del Ministro della salute 2 novembre 2015 recante "Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti";
- Visto l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 21 ottobre 2005, n. 219, concernente la "Revisione e aggiornamento dell'Accordo Stato-Regioni 20 marzo 2008 (Rep. Atti 115/CSR), relativo alla stipula di convenzioni tra Regioni, province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue" sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 14 aprile 2016 (Rep. Atti n. 61/CSR);
- Visto il decreto 2 dicembre 2016 recante "Programma nazionale plasma e medicinali plasmaderivati, anni 2016-2020";
- Visto il Programma annuale di autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti emanato con decreto del Ministro della salute, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 21 ottobre 2005, n. 219;
- Considerato che l'autosufficienza del sangue e dei suoi prodotti, fondata sul principio della donazione volontaria, periodica, responsabile e non remunerata, costituisce un interesse nazionale sovraregionale e sovraaziendale non frazionabile per il cui raggiungimento è richiesto il concorso delle regioni e delle aziende sanitarie, e

considerato, inoltre, necessario che siano definiti, a livello regionale, gli obiettivi per l'autosufficienza integrata, regionale ed interregionale, e per l'assistenza in materia trasfusionale;

- Considerato che il Centro Nazionale Sangue (CNS) è chiamato a fornire il supporto tecnico per il coordinamento interregionale, con particolare riferimento all'attuazione del programma di autosufficienza nazionale e delle compensazioni intraregionali ed interregionali;
- Dato atto che le compensazioni per la cessione di emocomponenti tra le Regioni e Province autonome, con decorrenza dal 1 gennaio 2010, confluiscono nei flussi di mobilità, secondo quanto previsto dagli Accordi interregionali per la compensazione della mobilità sanitaria;
- Visto l'Accordo per la compensazione della mobilità sanitaria interregionale per gli anni 2014, 2015 e 2016, di cui all'articolo 9, comma 2, dell'Intesa n.82/CSR del 10 luglio 2014, concernente il nuovo Patto per la salute per gli anni 2014-2016, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 2 febbraio 2017, (Rep Atti 15/CSR);
- Vista la proposta condivisa tra la SRC della Regione Piemonte e la SRC della Regione Lazio;
- Considerata la disponibilità di unità trasfusionali eccedenti il fabbisogno, esistente nella Regione Piemonte e, per contro, lo stato di necessità che si prospetta nella Regione Lazio la cui attività di raccolta del sangue e degli emocomponenti non garantisce completamente l'autosufficienza regionale;
- Tenuto conto delle indicazioni del CNS per quanto riguarda il raggiungimento dell'autosufficienza nazionale;
- Ritenuta tale proposta conforme alla programmazione regionale e nazionale,

stipulano quanto segue

Art. 1

Oggetto della Convenzione

1. La Regione cedente garantisce alla Struttura ricevente la cessione di unità di emocomponenti richiesta per l'anno 2020, come dettagliata nel documento tecnico allegato (Appendice 1), in coerenza con la programmazione regionale e nazionale.
2. Nell'ambito della presente convenzione le parti concordano che la cessione di emocomponenti decorre dal 01/01/2020, in conformità con il programma nazionale di autosufficienza e in accordo con il CNS.
3. Il dettaglio delle unità ad uso trasfusionale, relativo a modalità, quantità, tipologia di prodotto e di gruppo, e modalità di confezionamento, trasporto e ritiro, è indicato nel documento tecnico allegato (Appendice 1) parte integrante della presente Convenzione.

Art. 2

Richiesta di emocomponenti e modalità di cessione

1. La Regione cedente si impegna a fornire alla Regione ricevente, nei tempi, nelle quantità e con le modalità concordate nell'Appendice 1, i prodotti validati in conformità alle norme vigenti in materia.
2. Le parti stabiliscono un *range* di flessibilità pari al 10-15% della quantità totale concordata.
3. La cessione di emocomponenti può essere interrotta, parzialmente o totalmente, solo in caso di grave carenza successiva alla stipula della convenzione per cause non previste e non prevedibili e documentate, dandone formale e tempestivo preavviso alla Struttura ricevente e al CNS.
4. La Regione cedente non può, in nessun caso, aumentare o diminuire la quantità di emocomponenti stabilita o modificarne gli aspetti qualitativi, se non per esplicita richiesta della SRC ricevente e previo accordo tra le parti, salvo quanto previsto al comma 2.
5. La Struttura ricevente coordina il ritiro di quanto richiesto e concordato, secondo modalità e tempi dettagliati nel documento tecnico allegato e comunque garantendo:
 - che la cessione di emocomponenti sia accompagnata dalla documentazione, prevista dalla normativa vigente;
 - che tutte le unità di emocomponenti cedute siano idonee ai fini trasfusionali nel rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa vigente.
6. La Regione cedente e la Struttura ricevente, nell'Appendice di cui all'art. 1, definiscono inoltre le modalità e responsabilità relative al confezionamento e trasporto secondo la normativa vigente;
7. Il rispetto dei requisiti e delle modalità della cessione dei prodotti di cui al presente articolo, nonché il rispetto degli obblighi di emovigilanza, viene garantito dal controllo tecnico esercitato direttamente dai servizi trasfusionali interessati dallo scambio.

Art. 3

Rapporti economici

1. La compensazione economica degli emocomponenti ceduti, in base alle tariffe in vigore, avviene attraverso la mobilità sanitaria interregionale e secondo quanto stabilito dagli accordi interregionali per la compensazione della mobilità sanitaria, sulla base delle movimentazioni degli emocomponenti in entrata ed in uscita certificate dalle SRC.
2. Le spese di confezionamento e trasporto sono a carico dell'Azienda sanitaria sede del servizio trasfusionale di destinazione.
3. Le SRC comunicano ai competenti Uffici regionali la rendicontazione derivante dalla sottoscrizione della presente convenzione.

Art. 4
Validità

1. La presente Convenzione ha validità fino al 31/12/2020 e può essere prorogata previo accordo delle parti.
2. Le parti annualmente adeguano l'allegato tecnico (Appendice 1) di cui all'Art.1, in coerenza con la programmazione regionale e nazionale.

Art. 5
Recesso unilaterale e risoluzione

1. Per il recesso unilaterale e la risoluzione si applicano i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

Art.6
Foro Competente

1. Per tutte le eventuali controversie in ordine all' esistenza, validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente convenzione, le parti eleggono quale Foro di competenza, in via esclusiva, quello di Roma.

Art. 7
Norme transitorie e finali

1. La convenzione è soggetta a registrazione secondo la normativa vigente.
2. Per quanto non specificamente indicato nella presente Convenzione, si fa riferimento alle norme vigenti.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Per la Regione Piemonte
Dr. Franco RIPA

Per la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS
Prof. Marco Elefanti

Parere favorevole
Responsabile della SRC della Regione Lazio,
Prof.ssa Stefania Vaglio

**ALLEGATO TECNICO
(GEMELLI)****PER LA CESSIONE E ACQUISIZIONE PROGRAMMATA DI EMOCOMPONENTI
AI FINI DELLA COMPENSAZIONE INTERREGIONALE**

Volumi/quantità annuale complessiva di cessione: n. unità totali 1768 (34 settimanali) - Unità di emazie concentrate leucodeplete (ECL)

Tipologie di emocomponenti per fenotipo ABO e Rh: (% invio settimanale; totale unità anno)

- 50 % gruppo O (totale anno 874 unità);
- 40 % gruppo A (totale anno 707 unità);
- 10 % gruppo B (totale anno 177 unità)

Circa il 7-10% delle unità inviate sarà di fenotipo RhD negativo.

Range di flessibilità pari al 10-15% della quantità totale concordata. (da inserire nell'Art. 2 punto 2 dello schema di convenzione).

- le unità di GRC cedute, saranno filtrate in linea pre-storage, risospese in soluzioni additive che ne consentono la conservazione per 42 giorni, valide per tutti gli esami di legge previsti per la qualificazione biologica (DM 02/11/2015) e tipizzate per gruppo ABO, Rh, fenotipo Rh, Kell/Cellano; le sacche di raccolta saranno di tipologia conforme alla normativa vigente.

Cadenze di invio: invio settimanale il venerdì. Nel caso in cui il venerdì sia un giorno festivo la spedizione avverrà nella giornata stabilita sulla base degli accordi intercorsi tra i due Centri.

Test per la qualificazione biologica effettuati: previsti da normativa

Tipologia di emocomponenti per data di prelievo: unità di ECL con data di prelievo non superiore a 7- 10 giorni, poiché destinate a pazienti emoglobinopatici, salvo altro genere di accordo previo contatto telefonico

Documentazione di accompagnamento: bleeding list list (copia informatica della bleeding list verrà inviata all'indirizzo e-mail: segreteria@trasfusione@policlinicogemelli.it). Certificato Generale riportante il totale delle unità inviate e la tipologia dei test di qualificazione biologica effettuati. Documento di trasporto.

Azienda Sanitaria cedente:

Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino
Corso Bramante, 88/90 - 10126 Torino
Centralino: tel. +39.011.6331633 - www.cittadellasalute.to.it

Servizio Trasfusionale cedente e Referente:

CPVE di Torino (Centro di Produzione e Validazione Emocomponenti) afferente alla Struttura Complessa Banca del Sangue – Immunoematologia.

Palazzina K. Marx Via Biglieri 23, 10126 Torino, Tel 0113134063 – Fax 0113134020;

Referente dell'Azienda inviante: dr. Anna Maria Bordiga Tel 011.3131.560, Fax 0113134065;
e-mail: abordiga@cittadellasalute.to.it; dr. Mario Bianchi Tel 011.3131.730

mbianchi@cittadellasalute.to.it

Struttura Regionale di Coordinamento delle attività trasfusionali - SRC

Regione Piemonte – Direzione Sanità e Welfare
Settore Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio Sanitari
C.so Regina Margherita 153 bis – 10122 TORINO
Tel. +390114321524 - +390114322295
srctrasfusionale@regione.piemonte.it

Azienda Sanitaria ricevente:

Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli -IRCCS
Servizio di Emotrasfusione Piastra Polifunzionale (piano -1)
L.go Agostino Gemelli, 8 – 00168 ROMA
tel.063051195 fax 063055153
email: segreteriaatrasfusionale@policlinicogemelli.it

Servizio Trasfusionale ricevente e Referente:

Dott.ssa Maddalena Maresca
Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli -IRCCS
Servizio di Emotrasfusione Piastra Polifunzionale (piano -1)
L.go Agostino Gemelli, 8 – 00168 ROMA
Tel. 063051195 fax 063055153 email: maddalena.maresca@policlinicogemelli.it

Trasporto interregionale:

- ◆ giorno della settimana: venerdì
- ◆ modalità di trasporto: trasporto su ruote, con mezzi adibiti al trasporto emocomponenti
- ◆ ogni trasporto sarà effettuato secondo gli standard operativi in uso presso la Struttura responsabile del trasporto
- ◆ imballo e sistemi di controllo temperatura secondo la normativa vigente. L'azienda cedente è responsabile del confezionamento in contenitori secondari (sacchetti plastificati) in numero massimo di dieci unità per sacchetto. Il personale della ditta incaricata del trasporto provvederà al confezionamento delle unità negli appositi contenitori terziari per il trasporto degli emocomponenti. Il monitoraggio della temperatura di trasporto verrà eseguito mediante data logger/termometri. La verifica delle temperature di trasporto è a carico dell'Azienda ricevente.
- ◆ trasportatore: individuato dall'Azienda Acquirente nella ditta Tra.Ser
- ◆ spese di trasporto: trasporto sono a carico della Regione ricevente e/o dell'Azienda sanitaria sede del servizio trasfusionale di destinazione
- ◆ documentazioni e bolle amministrative di trasporto: bleeding list list (copia informatica della bleeding list verrà inviata all'indirizzo e-mail: segreteriaatrasfusionale@policlinicogemelli.it). Certificato Generale riportante il totale delle unità inviate e la tipologia dei test di qualificazione biologica effettuati. Documento di trasporto._

Modalità della revisione delle specifiche termiche e quali-quantitative del prodotto dichiarate dal cedente: l'Azienda Sanitaria/Servizio Trasfusionale ricevente deve:

- controllare le unità di sangue ricevute quantità ed eventuale deterioramento o difformità da quanto previsto nella presente convenzione. Le eventuali difformità devono essere tempestivamente segnalate al Servizio trasfusionale cedente - CPVE di Torino (Centro di Produzione e Validazione Emocomponenti) afferente alla Struttura Complessa Banca del Sangue – Immunoematologia

- inviare il riepilogo mensile alla SRC e al Servizio trasfusionale cedente - CPVE di Torino (Centro di Produzione e Validazione Emocomponenti) afferente alla Struttura Complessa Banca del Sangue – Immunoematologia